

# DOTTRINA

## PROFILI PENALI DEL CODICE DELLA PRIVACY

di Pasquale Troncone

**SOMMARIO:** Introduzione. – 1. La tutela della *privacy* nella storia della legislazione italiana. – 2. La funzione di vigilanza del Garante come oggetto della tutela penale. – 3.1. Clausola di sussidiarietà e «norme penali in bianco». – 3.2. L'autore del reato: *societas delinquere potest?* 4. – Il delitto di «Trattamento illecito di dati» (art. 167 C.d.p.). – 5. Il delitto di «Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante» (art. 168 C.d.p.). – 6. Il reato di mancata adozione di «Misure di sicurezza» (art. 169 C.d.p.). – 7. Il delitto di «Inosservanza di provvedimenti del Garante» (art. 170 C.d.p.). – 8. Le «Altre fattispecie» (art. 171 C.d.p.) e le «Pene accessorie» (art. 172 C.d.p.).

*Introduzione.* – Dopo circa otto anni dalla entrata in vigore della legge n. 675/96 che per la prima volta ha apprestato tutela legale alle attività di trattamento dei dati identificativi della persona, che sia persona fisica o persona giuridica, il legislatore ritorna sulla materia con un intervento normativo particolarmente ampio e significativo.

Nasce in questo modo il «Codice della *privacy*», un complesso sistema di norme, un vero e proprio Testo Unico, con il quale viene previsto un modello legislativo di tutela integrata, poiché i dati personali diventano contemporaneamente oggetto di protezione da parte degli ordinamenti civile, amministrativo e penale.

L'intervento si pone nel solco delle recenti legislazioni di settore e si caratterizza per il fatto che anche in questo caso viene istituita un'Autorità amministrativa denominata «Garante della *privacy*». Figura, quest'ultima, che nasce su sollecitazioni delle direttive europee il cui indirizzo di carattere politico-amministrativo è rivolto alla creazione di centri di controllo e di repressione dei fenomeni devianti, con funzioni indipendenti dai poteri centrali dello Stato e dai suoi organi giurisdizionali. L'idea di fondo di questo modello legislativo è di privilegiare finalità di completezza del settore regolamentato, per cui l'intera materia riceve la disciplina di aggiornamento dalle disposizioni attuative e dai provvedimenti del Garante, al quale peraltro sono riconosciuti poteri di vigilanza e di intervento di tipo interdittivo-punitivo nei confronti di coloro che si renderanno responsabili della violazione delle norme e delle procedure standardizzate.

Sul versante penale il legislatore, attraverso le nuove norme incriminatrici previste dall'art. 167 all'art. 171 C.d.p., definisce le varie figure di reato, anche se in parte innovando le precedenti contenute nella legge abrogata. Queste norme assumono la veste di norme di chiusura del sistema, se si vuole di *extrema ratio*, come l'ultimo avamposto dell'intervento punitivo dello Stato.

Il Codice raccogliendo anche gli inviti della dottrina, ha peraltro apportato significativi correttivi alle diverse fattispecie di reato, anche attraverso il proposito di abbandonare il modello dei reati di pericolo per recepire, anche se solo in parte, quello dei reati con un evento di danno concreto.

1. *La tutela della privacy nella storia della legislazione italiana.* – Con l'adozione del «Codice della *privacy*»,

approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004 il legislatore italiano ha garantito la piena attuazione alle direttive comunitarie in materia di protezione e tutela dei dati personali.

In particolare la prima Direttiva fonte di obbligo per gli Stati membri della Comunità Europea era la n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995, adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, la quale si limitava a stabilire i criteri di massima per la creazione e la gestione degli archivi contenenti dati personali (1).

Una seconda importante Direttiva di settore, la n. 2002/21/CE del 7 marzo 2002, forniva il primo tentativo di disciplina organica del comparto informatico, oggetto di una continua ed incessante evoluzione tecnologica e che frequentemente impone l'adattamento e l'aggiornamento dei supporti tecnici necessari per le comunicazioni elettroniche e telematiche. In quello stesso anno entrava in vigore la Direttiva n. 2002/58/CE del 12 luglio 2002 ad arricchire ulteriormente il quadro della tutela (2).

In realtà il progressivo intervento normativo comunitario non si presentava estraneo alla tradizione del nostro ordinamento giuridico, tenuto conto del fatto che precedentemente la L. 1 aprile 1981 n. 121 aveva già istituito una banca-dati presso il Ministero dell'interno, con compiti di gestione e di conservazione di dati personali relativi a procedimenti penali in corso e ad informazioni assunte dagli organi di polizia giudiziaria (3). Quella legge, peraltro, stabiliva i criteri di opportunità per la conservazione delle informazioni personali ed inoltre conteneva le indicazioni di una specifica procedura per richiederne la cancellazione e la rimozione (4). Prevedeva, inoltre, due distinte ipotesi di reato, agli artt. 8 e 12, a carico di chi avesse illegittimamente fatto uso delle informazioni e dei dati ivi contenuti.

Un caso analogo di banca-dati, seppure introdotto molto più tardi, è quello rappresentato dall'archivio informatico istituito presso la Banca d'Italia, con l'art. 36 del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, tra i cui compiti rientra la segnalazione degli assegni bancari e postali emessi senza provvista o privi della necessaria autorizzazione del trattato. E, cosa ancora più importante, vengono inseriti i dati personali dei soggetti ai quali è stata revocata l'autorizzazione ad emettere assegni o a fare uso di carte di credito, con l'indicazione dei provvedimenti giudiziari o amministrativi adottati ai loro danni. Viene previsto, altresì, al comma 2, che la Banca d'Italia, quale titolare del trattamento, possa avvalersi per la gestione di un ente esterno (5).

Sempre nel solco della storia della legislazione italiana va segnalata la disciplina dello «Statuto dei lavoratori», adottata con L. 20 maggio 1970 n. 300, che agli artt. 4 e 8 contiene disposizioni volte alla tutela della vita privata del lavoratore, della sua condotta di lavoro, con il divieto di installare o di utilizzare sistemi di controllo a distanza con apparecchiature o impianti audiovisivi (6). A tale proposito, si vedrà innanzi, come il Codice ha stabilito un rigido rinvio sistematico a quella normativa.

In riferimento, infine, ai cc.dd. interessi procedimentalizzanti è degno di nota la rilevanza del contenuto della disciplina dell'art. 24, punto D, della legge 7 agosto 1990 n. 241 che stabilisce il divieto di accesso agli atti qualora vada salvaguardato il diritto alla riservatezza dei dati o delle informazioni relative ad altri soggetti interessati.

Si è già detto che il primo intervento normativo in materia di tutela dei dati personali, anche per adempiere ai doveri di attuazione della prima direttiva comunitaria, seppure intervenuto con ritardo, diede vita alla L. 31 dicembre 1996 n. 675 che apprestava per la prima volta in maniera articolata tutela civile, amministrativa e penale, all'attività di ricerca, raccolta e trattamento di dati riguardanti la persona (7).

Dopo alcuni anni quella legge diveniva oggetto di una decisa opera di riforma imposta dalla evoluzione del settore, per cui il legislatore italiano interveniva nuovamente con il D.L.vo 28 dicembre 2001 n. 467 (8). Tale iniziativa, soprattutto in relazione alla disciplina penale della legge, aveva come obiettivo due diverse linee di intervento. Il legislatore si proponeva di integrare le vigenti fattispecie di reato introducendo nuove ipotesi di incriminazioni, come si vedrà specificamente in seguito, ed intendeva depenalizzare la fattispecie rubricata sotto l'art. 34 della L. 675/96.

Evidentemente tali modifiche, forse poco meditate e comunque necessitate dalle emergenze comunitarie, avevano trascurato una serie di ulteriori esigenze a cui si sono aggiunti nuovi riferimenti normativi che sono alla base dell'attuale normativa codicistica.

Sul piano generale si aggiunga che il 7 dicembre 2000 è stata varata a Nizza la «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» che rappresenta la prima solenne affermazione dell'attuale compagine della Comunità Europea dopo la «Convenzione europea dei diritti dell'uomo» del 1950 (9), con la quale, tra gli altri diritti personali, è stato sancito con l'art. 8 il principio di «Protezione dei diritti di carattere personale» (10).

Va subito notato che con il «Codice della *privacy*» il legislatore interviene soprattutto su determinazioni e sollecitazioni normative esterne al sistema legislativo italiano (11). Questa opera di etero-integrazione, o di adempimento di un «impegno normativo», pone certamente problemi di inquadramento sistematico sia dell'intera materia che delle nuove fattispecie incriminatrici. In secondo luogo, si deve costatare ancora una volta l'assenza di un disegno organico e complessivo della tutela della persona, anche a livello sovranazionale, che lasci trasparire attraverso il tessuto legislativo il rispetto dei principi fondamentali della materia penale e quali reali esigenze di offensività hanno dato vita all'intervento del legislatore.

Il primo problema investe esclusivamente il tema delle fonti comunitarie e gli effetti della loro ricaduta automatica nel diritto interno, ma soprattutto quale ruolo riconoscere alle fonti sovranazionali in materia penale. Attualmente l'aspetto della vincolatività della fonte appare superato dal fatto che la direttiva europea deve essere necessariamente recepita da un provvedimento legislativo italiano. Ciò che, invece, riveste comprensibili perplessità è se esiste un vincolo di recepimento per le disposizioni normative comunitarie distoniche rispetto all'assetto del sistema della legislazione interna. In altri termini, la mancanza di una disciplina che regoli i principi comuni e fondamentali sovranazionali potrebbe creare, e talora crea, occasione di a-sistematicità della normativa di settore all'interno della legislazione del

singolo Stato membro, con il pericolo di legittimare antinomie normative e, dunque, favorire incertezze applicative. Appare evidente che tali effetti negativi si traducono in una ricaduta automatica sui principi fondamentali dell'ordinamento interno che informano la materia penale e che indirettamente possono concretizzare la violazione dei principi di garanzia contenuti nella Carta costituzionale (12).

2. *La funzione di vigilanza del Garante come oggetto della tutela penale.* – La seconda questione, direttamente dipendente dalla prima relativa alle fonti normative, è quella dei contenuti e dei caratteri di offensività delle nuove figure di reato previste nel «Codice della *privacy*».

In verità un primo, sia pure timidissimo, tentativo di garantire riservatezza alla persona umana appartiene al codice penale del 1930 che agli artt. 616, 617, 618, 619 e 620 c.p. stabiliva il divieto di violazione della corrispondenza e delle comunicazioni telegrafiche o telefoniche, anche se la finalità punitiva era rivolta alla necessità che non venissero conosciuti da terzi, non destinatari, fatti o dati contenuti in missive, corrispondenza chiusa o comunicazioni via filo. Si trattava certamente di una tutela estremamente circoscritta e ridotta, diversa dalle aspirazioni che la nozione di riservatezza auspicava e che sono emerse nel corso dei successivi anni di vita repubblicana. Soltanto con la L. 9 aprile 1974 n. 98 viene introdotta una nuova figura di reato che il legislatore inserisce nel corpo del codice penale all'art. 615 *bis* che, pur non esprimendo nella sua disciplina la nozione di riservatezza, entra in vigore con una legge che ha come titolo «Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni» (13). In realtà è stato messo opportunamente in evidenza che il contenuto dell'art. 615 *bis* c.p. copre soltanto una piccola area di tutela della riservatezza, ben più ampia ed importante, limitata a quella che si potrebbe individuare come comprensiva dei concetti di «indiscrezione», «ingerenza», «divulgazione» e che appresta tutela penale a fatti e accadimenti personali che non si vuole siano resi pubblici o conosciuti da terzi e che si intendono mantenere riservati (14).

Una diversa concezione dei diritti della personalità e la rapidissima evoluzione tecnologica hanno costretto a meditare sulle nuove esigenze di protezione (15). Si deve riconoscere, pertanto, una evidente carenza progettuale di tutela complessiva per l'assenza di una univoca organica iniziativa di intervento che renda chiari gli obiettivi da privilegiare con l'azione legislativa. Originariamente il concetto di *privacy* era estraneo al nostro ordinamento e soprattutto era estraneo ai principi fondamentali che tutelano la persona umana (16). La collocazione concettuale dell'interesse da tutelare era stata individuata dalla dottrina italiana in un primo momento in sede civile con il riconoscimento della categoria dei diritti della personalità (17). In effetti solo con la Costituzione repubblicana si pose per la prima volta l'esigenza di una tutela complessiva della persona umana e delle sue varie forme di manifestazione che possono aver riguardo alla vita privata, alla vita individuale ed alla vita collettiva in cui si esprime la sua personalità (18).

Nella dottrina penalistica il problema venne posto in termini certamente nuovi da F. MANTOVANI, il quale mutando dai concetti della dottrina civilistica il senso delle norme costituzionali, pose all'attenzione il concetto giuridico di riservatezza (19). L'ancoraggio costituzionale lo si rinvenne in parte nell'art. 2 ed in parte nell'art. 3 della Carta

fondamentale, senza trascurare il fatto che l'operazione non aveva dato vita a nuove figure di reato, ma aveva soltanto contribuito ad ampliare i margini di tutela nell'ambito dei reati contro l'onore, individuando nuove prospettive di protezione, in particolare contro gli eccessi delle attività di cronaca e di critica giornalistica (20).

L'ordinamento vigente assegna, dunque, un diverso profilo di protezione alle due distinte categorie di beni di cui si è detto che potrebbero essere definite, la prima – tradizionale – come il «patrimonio morale» della persona, la seconda – emergente – come il «patrimonio degli elementi identificativi» dell'individuo. E nonostante l'assoluta rilevanza di entrambe le categorie, anche se sembrerebbe dotata di prevalente importanza la prima, allo stato l'ordinamento appresta alla seconda una tutela più marcata e da un punto di vista del presidio sanzionatorio più significativa, mentre conserva per la prima la cornice sanzionatoria del codice penale agli artt. 594 e 595 c.p., per vero di modesta entità. Peraltro, anche l'organo giurisdizionale chiamato a giudicare dei reati è diverso, mentre per i primi è il tribunale, per i secondi è il giudice di pace in materia penale, la cui competenza è stabilita all'art. 4 del D.L.vo 274/00.

A ben vedere, l'interesse oggetto della tutela nei reati contro l'onore è cosa ben diversa dal referente di valore e dallo scopo della norma relativo ai reati posti a tutela della *privacy* con il D.L.vo 196/03. Già concettualmente ci troviamo di fronte ad una scelta che ha compiuto a monte il legislatore, senza avere alcun riguardo per le complessive prospettive di protezione. Il legislatore non chiarisce né fornisce indicazioni contenutistiche alla categoria della *privacy*. Siamo, dunque, ben lontani dal concetto individuato dal sistema anglosassone del «diritto ad essere lasciato solo» (21).

L'impianto normativo del codice non ha neppure riguardo al concetto di riservatezza considerata come esigenza di tenere segreti fatti e circostanze che riguardano la persona. Il «Codice della *privacy*» stabilisce unicamente quali devono essere le condizioni e le modalità che si impongono al titolare per «trattare», «conservare» e «gestire» i dati personali. In questo caso la finalità, o lo scopo della norma, viene esattamente a coincidere con l'oggetto giuridico della tutela penale, vale a dire la tutela della funzione ad un corretto trattamento dei dati personali (22).

Probabilmente lo scopo di tutela di questa legge ne rappresenta il suo carattere più interessante, poiché conferma una decisa tendenza del diritto penale moderno, quella di rivolgere le proprie istanze di protezione ad una funzione e non, come le aspettative di un diritto penale classico indirizzate a finalità di classificazione, ad un bene giuridico costituzionalmente rilevante (23). È naturale che le ricadute di una tale scelta possono mettere in crisi il quadro delle garanzie che faticosamente i principi fondamentali hanno contribuito a delineare. Primo fra tutti, nell'ambito di un diritto penale costituzionalmente orientato, i principi di materialità e di determinatezza, per cui potrebbe diventare difficile anche la individuazione a monte delle possibili condotte aggressive punibili nell'opera selettiva dettata dal principio di frammentarietà.

Un dato appare assolutamente incontestabile, e cioè che il bene «riservatezza», ossia per il nuovo Codice il «corretto trattamento di dati personali», esprime esclusivamente il suo carattere funzionale, senza assumere alcuna configurazione di valore autonoma. Quasi che la protezione della persona sembra passare attraverso iniziative legislative parziali

che progressivamente finiscono per coprirne l'intera area di tutela. E la natura di bene relativo e non assoluto deriva probabilmente dal fatto che il concetto sconta il divario tra un diritto penale le cui aspirazioni sono rivolte a coglierne il solo aspetto statico ed un diritto penale che sul campo è costretto a rilevarne l'aspetto dinamico (24).

A tale proposito va osservato che i criteri di intervento del legislatore penale nel «Codice della *privacy*» sono gli stessi cui si è fatto ricorso nella legislazione penale nei settori economici e finanziari (25). Anche in quel caso emerge in tutta la sua evidenza un riguardo alla tutela della «trasparenza» degli scambi e soprattutto alla corretta e genuina «informazione» (26). A ben vedere anche questi concetti sono assurti a interessi di tutela seppure di natura funzionale rispetto al bene giuridico di categoria come l'economia pubblica.

3.1. *Clausole di sussidiarietà e «norme penali in bianco».* – L'impianto normativo del «Codice della *privacy*» dà il senso di una precisa scelta di campo operata dal legislatore, quella di programmare un intervento di tutela integrata, modulando, se possibile, il ricorso alla sanzione penale soltanto per le violazioni che assumono un sicuro significato in termini di concreta lesività. Ed infatti, il Codice, dopo una prima parte dedicata alla definizione giuridica di atti o attività che diventeranno elementi normativi di tutte le fattispecie penali, stabilisce una disciplina sanzionatoria, con la parte III «Tutela amministrativa e giurisdizionale», che privilegia soprattutto la tutela amministrativa e civilistica. Già in precedenza con la legge n. 675/96 sulla *privacy*, in attuazione delle indicazioni contenute nella prima Direttiva europea, il legislatore aveva istituito un'autorità indipendente a vigilare sull'intero settore. A questa autorità, denominata «Garante della *privacy*», vengono proposte le istanze di tutela alternative a quella giurisdizionale (27).

A ben vedere questo tipo di assetto legislativo offre lo spunto per svolgere due riflessioni sul ruolo del diritto penale in questa materia. In primo luogo alla materia penale sono assegnati compiti esclusivamente sanzionatori, nel senso che non si lasciano intravedere né istanze di promozione ordinamentale di beni giuridici, né ruoli di protezione diversi da quelli rivolti al Garante ed al suo ufficio (28). Del resto, le attuali norme penali, previste dall'art. 167 all'art. 171 C.d.p., replicano le finalità ed il dettato delle precedenti previste dall'art. 34 all'art. 37 della legge n. 675/96. Sembra che lo scopo della tutela, oltre alle forme ed alle modalità di un corretto trattamento dei dati personali, sia proprio l'attività svolta dall'autorità Garante della *privacy*.

Tuttavia, se nel quadro di un «diritto penale minimo» le norme penali sono chiamate a svolgere «compiti di chiusura» dell'intero corredo normativo, è anche vero che devono essere configurate in modo che sia individuabile il ruolo autonomo loro assegnato e soprattutto la concreta finalità di tutela penale per beni giuridici che non si rivelino inafferrabili (29). Solo a queste condizioni si può condividere una scelta di tutela integrata rispettosa dei principi dei diversi settori dell'ordinamento giuridico e soprattutto rispettosa dei principi fondamentali della materia penale e dell'intero sistema (30).

In secondo luogo, e attraverso questo dato trova ampia conferma la scelta legislativa sopra illustrata, tutte le norme penali sono caratterizzate dal fatto che la loro specifica previsione va dedotta da altre norme collocate in una sede di-

versa del Codice, secondo lo schema della «norma penale in bianco» (31). Si aggiunga che il legislatore ha fatto continuo ricorso alle clausole di sussidiarietà, contribuendo in questo modo anche a compromettere il livello del significato di disvalore del fatto.

Secondo il modello della norma incompleta il precetto della singola disposizione penale, in particolare quelle degli artt. 167, 168, 169 e 171 C.d.p., deve essere ricercato sotto la previsione di altre norme, per cui risulta evidente quali incertezze si pongano per il pieno rispetto del principio di tassatività o determinatezza. Il problema della possibile mutabilità della condotta incriminata se da un lato assicura il costante aggiornamento del contenuto normativo del precetto adeguandolo alle variabili e progressive evoluzioni del settore, dall'altro presenta al soggetto agente un margine di incertezza sulla condotta da tenere e sugli obblighi da osservare in termini di colpevolezza normativa. Va detto, infatti, che la formulazione delle norme è volta soprattutto in chiave omissiva, per cui la rilevanza del precetto non solo investe il contenuto normativo di rinvio ma anche la specifica posizione di garanzia che il responsabile del trattamento assume in quel preciso momento nei confronti dell'ordinamento giuridico.

Una opportuna sottolineatura merita, infine, il fatto che la natura funzionale o strumentale dell'oggetto della tutela nelle fattispecie in esame è dato dalla stessa natura della categoria di reati. Il legislatore ricorre sovente, e lo ha confermato nel caso del «Codice della *privacy*», allo schema delle fattispecie di pericolo che impongono una decisa anticipazione della soglia di tutela (32). In realtà tali scelte legislative denunciano l'attuale opzione di protezione svolta dal diritto penale contemporaneo, orientato verso modelli di politica criminale che privilegiano la tutela individuandola in un momento di gran lunga anteriore rispetto al danno ed aludendo, soprattutto sul piano della prova in sede processuale, il momento di verifica della loro effettiva lesività. Peraltro, nell'ambito della categoria dei reati di pericolo il legislatore affida la risposta penale dell'ordinamento alla sua specie più controversa che pone seri problemi circa il fondamento del giudizio di colpevolezza, quella dei reati di pericolo astratto se non addirittura di pericolo presunto (33). Che si tratti di una meditata scelta di politica criminale lo si ricava dalle moderne concezioni che attualmente governano l'utilizzo del diritto penale quando si tratta di regolare fenomeni che sfuggono ad una dimensione individuale per aprirsi a prospettive di tutela sociale ed indifferenziata (34).

3.2. *L'autore del reato: societas delinquere potest?* – Sebbene l'autore del reato venga individuato attraverso la generica categoria del «chiunque», tutti gli illeciti penali inseriti in questo capo rientrano nella categoria dei c.d. reati propri. Si tratta, infatti, di reati che possono essere commessi unicamente da coloro che la medesima legge all'art. 4 individua come possibili soggetti agenti.

Diversamente dalla abrogata legge n. 675/96 ora l'autore può appartenere a tre diverse categorie: il titolare, il responsabile e l'incaricato. Vi è, infatti, una sicura novità rappresentata dall'introduzione di una nuova ed ulteriore categoria di soggetti responsabili, gli incaricati, cioè «le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile».

A prescindere dalle considerazioni in ordine all'opportunità di esasperare l'iniziativa casistica, attraverso il proliferare delle qualifiche soggettive che rivestono gli autori

del reato, resta il fatto che la tecnica di rinvio sistematico favorisce il sorgere di una serie di equivoci già registrati sotto il vigore della precedente disciplina. Perché quando la legge passa alla individuazione specifica dei soggetti titolari o responsabili, indica non solo, come sarebbe comprensibile, le persone fisiche addette alle operazioni di trattamento dei dati, ma anche le persone giuridiche e gli enti cui tale compito è demandato. È anche vero che la specificazione delle singole categorie è prevista agli artt. 28, 29 e 30 C.d.p., dove il legislatore fornisce indicazioni dei criteri per individuare coloro che procederanno materialmente alle attività di trattamento. Tuttavia, l'oscura ed equivoca formulazione legislativa non esime dal dubbio che potrebbe apparire una semplice notazione relativa all'ambito in cui operano persone fisiche, le quali si devono ritenere parimenti responsabili con le persone giuridiche nell'ambito delle quali si trovano ad operare.

Il dubbio appare legittimo poiché l'ordinamento giuridico italiano ha orientato le sue scelte di politica criminale in una prospettiva di punibilità anche degli enti, venuta meno la pregiudiziale, più concettuale che di natura normativa per vero, che investiva le opzioni interpretative dell'art. 27 della nostra Carta fondamentale. Del resto la presenza nella Comunità Europea di Paesi nei cui ordinamenti legislativi già è prevista, e da tempo, la responsabilità penale delle persone giuridiche indirizzerà, fra non molti anni, anche il nostro sistema in quella direzione. Né va sottovalutato l'attuale quadro legislativo italiano, in relazione al quale, viene sostenuto in dottrina, esiste già una responsabilità penale delle persone giuridiche con la legge n. 231/01, seppure semplicisticamente denominata responsabilità amministrativa. Del resto l'attuale legge n. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non prevede tra i reati ad esse ascrivibili quelli attualmente contenuti nel «Codice della *privacy*», né i precedenti della legge n. 675/96. In realtà si rileva un dato ancor più significativo e tuttora privo di una plausibile spiegazione se non in una dimensione di sicura prospettiva, dal momento che la legge stabilisce per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano una apparente responsabilità penale autonoma. Ed infatti, se è da ritenere, e pare che non vi sia dubbio, che il «chiunque» debba essere individuato attraverso le lett. *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 4, è parimenti fuor di dubbio che oltre alle persone fisiche possano, in futuro, rispondere dei reati anche le persone giuridiche ivi indicate e addirittura gli enti pubblici, quando il vincolo dell'antropomorfismo normativo verrà rimosso con una esplicita normativa di carattere generale istitutiva della responsabilità delle persone giuridiche (35).

Va da sé che questa legge impone la elaborazione di piani operativi per l'attribuzione della responsabilità delle persone fisiche all'interno delle persone giuridiche, pubbliche o private, secondo i tradizionali principi della «delega delle funzioni» o, in termini moderni, secondo la selezione dei «modelli organizzativi interni».

Lo stesso Codice induce a queste conclusioni allorché, attraverso il dettato normativo delle singole fattispecie di reato, rinvia agli artt. 28, 29 e 30 C.d.p. che disciplinano la responsabilità del soggetto agente attraverso lo schema della «delega progressiva» tra le diverse figure di soggetti: il titolare, il responsabile e l'incaricato.

La questione, già ampiamente nota a dottrina e giurisprudenza, si inquadra nel rapporto di delega della responsabilità penale all'interno dell'impresa, ove l'operatore de-

legato risponderà in via esclusiva del reato solo quando il delegante abbia fornito per iscritto e dettagliatamente gli adempimenti del trattamento dei dati ed abbia, altresì, vigilato sulla corretta osservanza delle attività delegate (36).

4. *Il delitto di «Trattamento illecito di dati» (art. 167 C.d.p.).* – La prima disposizione penale prevista all'art. 167 C.d.p. del capo II intitolato «Illeciti penali», è quella che punisce il «Trattamento illecito di dati» e rappresenta l'unica autentica fattispecie incriminatrice, connotata da un autonomo ed indipendente giudizio di disvalore del fatto, diversamente dalle altre figure di reato che svolgono un ruolo meramente sanzionatorio per la inosservanza di obblighi normativi:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto agli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni» (37).

Si tratta di una norma penale a fattispecie multipla, in cui sono previste più ipotesi di reato tra loro diverse sia per disvalore che per gli elementi di tipicità caratterizzanti.

Questa disposizione riproduce, sia pure in parte, la precedente dell'art. 35 della legge n. 675/96 «Trattamento illecito di dati personali». Una prima differenza riguarda la rubrica, laddove la norma abrogata revoca indicazione della natura dei dati come «personali». Questa variazione sembrerebbe da attribuire al fatto che la norma rinvia a disposizioni di carattere procedimentale stabilite nella prima parte del Codice che hanno riguardo anche a dati diversi da quelli «personali», come quelli dell'art. 126 C.d.p. che concernono dati riguardanti l'ubicazione dell'utenza dove si svolge il traffico di comunicazioni elettroniche. In realtà non sembra possa essere questa la ragione, dal momento che il concetto di dato personale stabilito all'art. 4, lett. b), è comprensivo anche dei dati c.d. indiretti che consentono comunque l'identificazione della persona. Questo elemento di novità conferma che il Codice ha preso in considerazione un'area di intervento normativo molto più ampia di quella precedentemente oggetto della legge n. 675/96 (38).

Passando all'esame degli elementi di tipicità del fatto incriminato, l'art. 167 C.d.p. presenta una disciplina non dissimile da quella abrogata e naturalmente attinge la sua ragione d'essere dal concetto di trattamento dei dati. La complessiva scelta seguita dal legislatore di adottare una disciplina di taglio casistico ha imposto la premessa nel titolo I del «Codice della *privacy*» dei «Principi generali», ossia di quelle definizioni normative di carattere generale che garantissero una interpretazione della complessa normativa uniforme e che non desse luogo ad equivoci. In questo modo il legislatore premette all'art. 4 lett. a) del Codice il significato del concetto di «trattamento», con il quale si intende «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conserva-

zione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati».

La seconda definizione tassativa che il Codice fornisce è quella di «dato personale»: «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».

Sul piano delle scelte di politica criminale ed in particolare ai fini di una ricostruzione dell'oggetto della tutela, va preliminarmente rilevato che questa norma sembra apprestata per la riservatezza, in senso lato, poiché il divieto è direttamente rivolto al trattamento illecito o non autorizzato dei dati personali.

In realtà il primo carattere di anomalia strutturale della fattispecie è rappresentato dalla sua natura di norma penale in bianco. Il meccanismo del rinvio sistematico adottato, con il richiamo ad altre norme che a loro volta rinviano per contenuto o per elementi di dettaglio ad altre disposizioni, impone effettivamente una sorta di «gioco dell'oca normativo» (39). Per convincersene basta esaminare il richiamato art. 18 C.d.p. Un tal procedere non soltanto compromette le ragioni della esatta conoscibilità del comando o del divieto, ma priva la norma dei caratteri di riconoscibilità dell'effettivo disvalore del fatto. Ed infatti, il requisito del disvalore finisce per frammentarsi e disperdersi nelle numerose norme richiamate che non riguardano soltanto la violazione di principi generali ma anche la correttezza delle valutazioni che deve compiere il soggetto addetto al trattamento. Questo è certamente un punto nodale della nuova disciplina che enfatizza, ancora più del passato, la delega da parte della legge al titolare del trattamento delle scelte da compiere quando non vi sia una specifica disposizione. Valga per tutte la disciplina del comma 2 dell'art. 19 C.d.p. che appare paradigmatica della tecnica normativa adottata: «La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata». Si tratta di una situazione che impone una valutazione largamente discrezionale, dove i connotati della regola di condotta e, dunque, la esatta conoscibilità del precetto sfuggono ad un sufficiente livello di tassatività (40).

Sotto il profilo della condotta il legislatore ha strutturato i delitti come commissivi, centrando la complessiva tipicità del fatto sull'espressione «procede al trattamento» non autorizzato. Si tratta, in buona sostanza di una scelta da considerare con favore anche se obbligata, poiché l'operazione di trattamento si presenta da un punto di vista naturalistico come una condotta di mera azione.

Un elemento di selezione importante delle condotte punibili è rappresentato dalla previsione del dolo specifico. Probabilmente non solo la volontà di prevedere un requisito soggettivo del fatto che evitasse il sorgere di responsabilità meramente colpose, si pensi a quanti casi di distrazione o di errore possono verificarsi in una macchina polverosa e complessa come la pubblica amministrazione, ma soprattutto per punire condotte che appaiono sicuramente significative

sul piano dell'offensività attraverso il filtro delle modalità di realizzazione del fatto (41). Del resto in un quadro normativo di tutela integrata la funzione sanzionatoria del diritto penale si esprime efficacemente proprio quando si esaurisce il ruolo di intervento delle altre forme di punibilità, civile o amministrativa. Si pensi a tutti i fatti colposi o soltanto dolosi, senza alcuna finalizzazione dannosa della condotta del responsabile (42).

La vera novità introdotta dalla nuova norma è tuttavia relativa alla scelta legislativa di informare la tipicità del fatto ad un concreto evento di danno. Ed infatti, mentre il precedente art. 35 conferiva dignità penale a fatti di mera trasgressione, secondo un modello di protezione preventivo-cautelare, questa volta la scelta legislativa è decisamente orientata ad indicare un evento di danno in senso naturalistico: «se dal fatto deriva nocumento». Questa previsione è valida sia per l'ipotesi di delitto prevista al primo comma, riferita ai dati ordinari e la cui pena è della reclusione da sei a diciotto mesi; sia per il delitto previsto al secondo comma, quando il trattamento abbia oggetto dati sensibili e la cui pena è più elevata, da uno a tre anni (43).

Ciò che appare assolutamente incomprensibile è il fatto che nella seconda parte del primo comma, se non vi sia stato nocumento ma la condotta ha riguardato unicamente la comunicazione o la diffusione dei dati, dunque un fatto connotato da disvalore minore, la reclusione è da sei a ventiquattro mesi. Non è ben chiaro perché la sola esternazione di dati deve essere ritenuta una condotta connotata da un maggiore disvalore, rispetto ad un reato di evento che qualifica un danno oggettivo, riportato dall'interessato a seguito dell'illegittimo trattamento dei dati (44). Diversamente dalla precedente fattispecie dell'art. 35 che configurava un reato aggravato dall'evento, in questo caso il primo comma contiene due ipotesi di reato distinte, ma solo apparentemente tali (45). Ed infatti, a ben vedere seppure i fatti appaiono alternativi non si può escludere una loro progressiva realizzazione, laddove prima vi è la diffusione illegittima e poi ne consegue il nocumento. E tuttavia non si tratta di un reato progressivo, perché il più grave dei due reati sarebbe quello mezzo, punito in maniera più rigorosa. Ne va dedotto che il responsabile del trattamento debba sempre augurarsi il sopravvenire del nocumento all'esternazione illegittima, unico rimedio per conseguire un trattamento sanzionatorio più benevolo con la riduzione nel massimo di ben sei mesi.

Non può non essere notato, infine, che la disciplina incriminatrice del primo comma contiene in sé due diverse fattispecie di reato. Il legislatore ha imposto la convivenza di un reato di pericolo presunto con un reato di danno. Questa insolita convivenza pone certamente problemi di configurabilità del tentativo che, mentre nell'ipotesi di danno non sembra ci possano essere difficoltà di riconoscerne il fondamento, potrebbero sorgere questioni di compatibilità tra la disciplina dell'art. 56 c.p. e la natura di reato di pericolo presunto. Bisogna prendere atto che il legislatore ci ha abituati a ragionare in termini sempre più innovativi dei canoni tradizionali della materia penale e dei principi che la regolano.

A ben vedere, questa della natura giuridica del delitto di cui all'art. 167 C.d.p. potrebbe essere un falso problema, perché seppure nella descrizione del fatto il delitto appare di pericolo, nel suo autentico significato offensivo il reato è in realtà di danno. Ed infatti, già la semplice comunica-

zione o diffusione già connota una situazione di danno. Nessun problema, dunque, per la tenuta dei principi di carattere generale che informano la materia penale.

Un'ultima notazione riguarda l'*incipit* delle due fattispecie, laddove secondo il criterio di sussidiarietà espressa le norme si applicano «salvo che il fatto costituisca più grave reato...». Innanzitutto, i fatti più gravi non sono quelli contenuti nel medesimo capo, per cui occorre guardare alle altre norme penali dell'ordinamento italiano. Le due ipotesi di reato rubricate all'art. 167 C.d.p., a ben vedere, potrebbero concorrere, se si tratta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, con il delitto di abuso d'ufficio o con quello di rivelazione di segreto d'ufficio, limitatamente al delitto previsto al primo comma, poiché la previsione del secondo comma ha riguardo ad un delitto che stabilisce una pena superiore ai due reati sopra indicati. Resta, pertanto, aperta e interessante la ricerca di una fattispecie adeguata al caso e più grave di quella in esame.

Va invece rilevato che sotto il profilo della descrizione normativa del fatto-reato, l'art. 167 del «Codice della *privacy*» trova una fattispecie del tutto simile sotto l'art. 621 del codice penale. Tale ultima disposizione punisce la «Rivelazione del contenuto di documenti segreti» ed è ricompreso nella Sezione V dei «Delitti contro la inviolabilità dei segreti» rubricato sotto il Titolo XII «Dei delitti contro la persona». Si pone in questo caso un problema di concorso apparente di norme, poiché si tratta di due fattispecie incriminatrici che sembrano poste a presidio di una medesima oggettività giuridica, seppure in senso ampio la persona. Si tratterà di risolvere il conflitto demandando l'opera di individuazione della norma prevalente al principio di specialità, art. 15 c.p. Sembra comunque decisivo un elemento che le rende diverse sotto il profilo di tipicità del fatto, il ruolo che svolge l'elemento del consenso dell'interessato.

L'elemento del consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, rappresenta un punto nodale dell'analisi degli elementi di sussistenza dei reati previsti nella disposizione dell'art. 167 del Codice (46). Le numerose norme cui l'art. 167 C.d.p. rinvia per l'individuazione del contenuto sanciscono la disciplina regolatrice dei casi e delle condizioni per il trattamento lecito dei dati personali, il cui punto comune è costituito dall'elemento del consenso espresso dall'interessato come requisito di tipicità del fatto. In questo modo la disciplina integrativa del precetto penale contiene in sé il requisito di operatività della norma incriminatrice, per cui se è stato reso il consenso si procederà al trattamento come viene stabilito nelle norme della procedura operativa contenuta nella parte della disciplina amministrativa. Se invece il consenso non è stato espresso qualunque forma di trattamento sarà da ritenersi illecita e scatterà automaticamente l'apparato sanzionatorio della disciplina penale. Il vero problema è rappresentato dal confine che segna la distanza delle conseguenze dell'errore sul fatto, da una parte, e dell'errore su legge extrapenale dall'altro, vale a dire l'atteggiarsi della volontà colpevole rispetto al requisito del dolo, laddove l'agente deve potersi rappresentare tutti gli elementi di fattispecie, ivi compresi gli elementi normativi (47).

Da un punto di vista del contenuto del consenso va osservato che la legge declina l'interesse o il bene giuridico della *privacy* o della riservatezza verso la categoria dei beni della personalità parzialmente disponibili, così come lo sono l'onore e la reputazione personale.

5. *Il delitto di «Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante» (art. 168 C.d.p.).* – La disposizione normativa contenuta all'art. 168 del Codice «Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante» è paradigmatica della opzione di incriminazione seguita dal legislatore e pone in evidenza la scelta di tutela integrata dei dati personali: «Chiunque, nella notificazione di cui all'art. 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la esclusione da sei mesi a tre anni» (48).

Sarebbe vana ricerca quella di individuare un bene giuridico che non sia la tutela dell'attività dell'Autorità garante prevista dall'art. 153 del «Codice della *privacy*», così come ormai generalmente sancito nelle materie ove risulta istituita tale Autorità. L'intento legislativo è il medesimo che spinse il legislatore a prevedere sanzioni penali al fine di tutelare la corretta informazione alla CONSOB come era previsto nella legge 4 giugno 1985 n. 281 (49).

Questa fattispecie corrisponde a quella originariamente contenuta all'art. 34 della legge n. 675/96 «Omessa o infedele notificazione» e l'unica sostanziale differenza è rappresentata dal fatto che quella disciplina conteneva in sé due distinte ipotesi di reato, marcate da una diversa e significativa cornice edittale. Le notizie incomplete o false erano punite con una pena della reclusione dai tre mesi a due anni; la mancata notificazione in ordine alla cessazione del trattamento dei dati era punito con la pena della reclusione fino ad un anno.

Tuttavia, la norma originaria subì una profonda modifica per effetto del D.L.vo n. 467/01 che la distingueva in due diverse disposizioni, attribuendone una nuova rubrica e individuandola con un diverso numero progressivo. Il legislatore delegato provvide preliminarmente ad enucleare dall'originario articolo 34 la «Omessa o incompleta notificazione» configurandolo come un illecito amministrativo e punendolo con la sanzione del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni; poi passò a prevedere con l'art. 37 *bis* il delitto di «Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante».

Ebbene questa seconda norma è assolutamente identica a quella dell'attuale art. 168 C.d.p. ed appare confermato lo spirito che animava il legislatore, di conferire una maggiore determinatezza al precetto e, pur non rinunciando al consueto rinvio sistematico a norme che prevedono compimenti di atti o di procedure, definire una precisa ed analitica casistica. Peraltro, anche la misura della pena della reclusione non risulta in alcun modo variata.

La fattispecie, sebbene unica, si presenta a condotta alternativa, in quanto è chiaramente commissiva per l'ipotesi del mendacio; è invece ipotesi di delitto omissivo proprio per la mancata notifica o la mancata comunicazione. Per entrambe le ipotesi si versa nella categoria dei reati a consumazione istantanea. In relazione alla struttura del fatto va aggiunto che mentre per la realizzazione del delitto di falso è possibile riconoscere la configurabilità del tentativo, si deve negare per il delitto di mancata notificazione, dal momento che il reato risulta già consumato con l'inizio del trattamento.

Le due fattispecie sono certamente realizzabili a titolo di dolo generico, con la possibilità di riconoscere tutte le altre forme del dolo indiretto. Va da sé quante perplessità in or-

dine alla coscienza e volontà del fatto e dei suoi elementi costitutivi possano compromettere il fondamento della colpevolezza in una struttura complessa ed in ragione di una farraginosa ed a volte oscura disciplina.

Il reato in esame per uno dei suoi aspetti è certamente una fattispecie di falso ideologico che per effetto della clausola di sussidiarietà indeterminata ben si presta al rinvio a fattispecie di reato più gravi ricomprese nel codice penale, quale quella che punisce il falso ideologico del pubblico ufficiale (art. 479 c.p.). Diversamente si deve ritenere per il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) che in questo caso non si pone neppure in concorso apparente di norme con l'art. 168 C.d.p. perché risulta punito con una pena inferiore.

Il vero aspetto di ambiguità che connota la norma riguarda il fatto che sebbene siano rubricate due diverse ipotesi di reato, da un lato il mendacio e dall'altro la inosservanza di un obbligo con il conseguente diverso livello di disvalore penale che esprimono, queste risultano punite con la medesima sanzione.

In realtà, la richiamata norma dell'art. 37 del Codice concerne il trattamento dei dati che potrebbe essere finalizzato anche al loro trasferimento verso altre banche dati. In questo modo il trattamento privo della preventiva notifica sarebbe illecito ed oltre alla nullità, in termini di sanzione civile, del negozio di cessione dei dati e del conseguente risarcimento dei danni derivati, si evidenzia la responsabilità penale per lo svolgimento dell'attività di trattamento senza averne data previa comunicazione al Garante della *privacy*.

6. *Il reato di mancata adozione di «Misure di sicurezza» (art. 169 C.d.p.).* – La norma contenuta sotto l'art. 169 del Codice rubricata sinteticamente «Misure di sicurezza» è un illecito penale di tipo contravvenzionale. Risulta diviso in due distinte parti, dove nella prima è contenuta la disposizione penale; nella seconda è contenuta la disciplina specifica di regolarizzazione, il cui compimento assume la funzione di ipotesi estintiva del reato. «1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste all'art. 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro» (50).

Questa disposizione riproduce soltanto in parte quella originaria contenuta nell'art. 36 della legge n. 675/96 «Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati» che la configurava come una molteplice ipotesi di delitto (51). La prima norma abrogata, infatti, prevedeva due diverse ipotesi di reato, distinguendo la pena se il fatto veniva realizzato con dolo o con colpa, ed una circostanza aggravante se dalla mancata adozione di misure di sicurezza fosse derivato nocumento per l'interessato.

In realtà quella prima disposizione divenne oggetto di una radicale riformulazione normativa con il D.L.vo n. 467/01 che pur ribadendo il rinvio del precetto a norme regolamentari, introdusse la disciplina di estinzione del reato che attualmente è stata recepita con la norma in esame.

Mentre l'art. 36 rinviava per la disciplina del precetto ad appositi regolamenti che sarebbero soltanto successivamente entrati in vigore, l'attuale disciplina dell'art. 169 C.d.p. rinvia al contenuto dell'art. 33 dello stesso Codice. Anche in questo caso non manca il consueto percorso ad ostacoli per conoscere esattamente la regola di condotta da seguire, dal momento che lo stesso art. 33 rinvia successivamente ad altre norme, e queste ultime ad altre ancora.

Con la norma in esame il legislatore, confermando la scelta del D.L.vo n. 467/01, ha superato le giuste perplessità che suscitava la prima norma abrogata, allorché imponeva l'integrazione tra una norma di rango primario ed una di livello secondario, quale un regolamento governativo (52). In realtà, la nuova norma rimedia anche una evidente svista in cui era incorso il primo intervento legislativo, laddove puniva con la stessa misura di pena, fino a un anno, sia l'ipotesi dolosa che quella colposa.

Nella norma in esame colpisce in primo luogo il fatto che il legislatore ha connotato l'esigenza di protezione dei dati con un minore disvalore, introducendo una fattispecie contravvenzionale, rispetto al passato dove il presidio era rappresentato da una ipotesi delittuosa. È sufficiente immaginare quanto possa essere ridotta o vanificata l'efficacia di penalità della norma attraverso rimedi quali ad esempio il pagamento dell'oblazione. Sembra che la norma sconti la sua appartenenza ad un diritto penale meramente simbolico, dove il catalogo delle incriminazioni è inutilmente rivolto ad una apparente effettività. Oppure la scelta legislativa prendeva le mosse da una certezza, per vero teorica, vale a dire l'esistenza di rimedi tecnologici per assicurare «le misure minime» per la sicurezza dei dati.

La vanificazione dell'efficacia deterrente della norma viene alla fine confermata anche dalla previsione della riprodotta causa di estinzione del reato contenuta al comma 2 dell'art. 169 C.d.p.: «All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili».

**7. Il delitto di «Inosservanza di provvedimenti del Garante» (art. 170 C.d.p.).** – Il delitto in oggetto è da sempre presente nella legislazione sulla *privacy*, nella stessa identica descrizione, quasi a conferma di quale sia il referente di valore cui orientare tutto l'apparato della disciplina penalistica. Lo scopo della norma, che trova perfetta coincidenza con il bene oggetto della tutela penale, è l'attività dell'Autorità garante, cui deve essere apprestata una copertura di salvaguardia piena e differenziata. L'attuale disposizione risulta arricchita degli elementi integrati con il D.L.vo n. 467/01 che, per vero, in misura minima intervenne a modificare la disposizione originaria, lasciando inalterata anche la pena. «Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni» (53).

Si è già detto che il modello di tutela è quello delle c.d. agenzie di controllo comune ad altre leggi che regolano interi settori, come quello dell'impresa, del settore bancario, del settore borsistico e finanziario, delle telecomunicazioni

(54). In questo caso gli aspetti di penalità sono rivolti a salvaguardare l'effettività dei provvedimenti del Garante, allo stesso modo di come il codice penale preserva dalla inosservanza dei provvedimenti del Giudice, art. 388 c.p., o dell'autorità amministrativa in genere, art. 650 c.p.

Il delitto esprime appieno le istanze di prevenzione generale chiamate a garantire l'osservanza dei provvedimenti del Garante in materia di trattamento di dati sensibili in generale (art. 26 C.d.p.) e nello specifico di dati genetici (art. 90 C.d.p.) nonché il mancato adempimento del blocco o il divieto del trattamento di dati quando non siano state rispettate le regole di notifica delle misure preventive necessarie (artt. 143 e 150 C.d.p.).

Questa fattispecie delittuosa è caratterizzata dalla natura di reato di pericolo presunto, quindi da una forte anticipazione della soglia di tutela. Può assumere la natura di reato omissivo o commissivo doloso, poiché la complessa disciplina, anche amministrativa cui rinvia, rende il fatto connotato dai necessari requisiti di prevedibilità e volontà dell'evento.

**8. Le ipotesi di «Incriminzioni residuali» (art. 171 C.d.p.) e le «Pene accessorie» (art. 172 C.d.p.).** – In chiusura dell'appendice penalistica il Codice prevede una specifica ipotesi di reato per i reati contravvenzionali previsti dallo «Statuto dei lavoratori»: «La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970 n. 300» (55). Per la verità non si comprende quale sia il comma 1 dell'art. 113, atteso che entrambe le disposizioni sono costituite da un solo comma.

Anche in questo caso si tratta di una «norma penale in bianco», per cui non manca un lungo percorso di ricerca per rinvenire sia il contenuto del precetto che il tipo e la misura della sanzione.

Il precetto risulta frammentato in diverse norme. In primo luogo l'art. 113 del Codice «Raccolta di dati e pertinenza» stabilisce che «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300», che a sua volta prevede che: «È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore». Mentre l'art. 114 sotto il Capo III «Divieto di controllo e telelavoro» con la norma «Controllo a distanza» prevede che «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300», che stabilisce: «È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori...» (56).

La sanzione è invece rintracciabile all'art. 38 dello Statuto dei lavoratori, laddove è stabilito che: «Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza



penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale».

In questa ipotesi, più che l'oggetto della tutela, il legislatore privilegia lo scopo della norma incriminatrice, dal momento che la previsione normativa accompagna un precetto che risulta essere privo della sanzione. Ed infatti, la norma rinviata non assume natura di norma penale nella legge n. 300/70, ma esprime un generico divieto per il datore di lavoro di violare la *privacy* del dipendente. È agevole trarre la conclusione che in questo caso la disposizione dell'art. 171 C.d.p. assolve ad un duplice ruolo normativo: espressamente strumentale, quando esprime il suo carattere di protezione dall'offesa, e sanzionatorio, poiché si limita soltanto a fornire lo strumento repressivo.

Rispetto alle altre fattispecie di reato questa ipotesi è caratterizzata dalla particolare natura del soggetto agente che non si individua nel generico «chiunque» ma soltanto nel «datore di lavoro», come del resto è sancito dallo Statuto dei diritti dei lavoratori.

Per quanto concerne la natura del reato si tratta di ipotesi contravvenzionali di tipo commissivo di pura condotta e per come viene formulato il precetto sembra trattarsi di una ipotesi esclusivamente dolosa. Contrariamente, infatti, alla alternatività dell'elemento soggettivo del fatto, che rende le contravvenzioni punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa, questa fattispecie sembra realizzabile solo a titolo doloso. Da tali considerazioni deriva il riconoscimento del principio di «buona fede» che renderebbe immune l'agente dalla responsabilità penale della contravvenzione.

L'art. 172 C.d.p. prevede, a chiusura della disciplina penale, l'applicazione di pene accessorie: «La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza».

Tale disposizione rinvia, naturalmente, alla previsione della pena accessoria disciplinata all'art. 36 c.p. che si accompagna alla pena principale, salvo che il responsabile non decida di accedere al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. a tenore del quale non consegue l'applicazione delle sanzioni accessorie.

Va da ultimo precisato che in sede di giudizio penale il giudice può accedere ad una valutazione più favorevole delle conseguenze sanzionatorie, alla luce dei criteri di commisurazione della pena previsti all'art. 133 c.p., qualora l'imputato volontariamente, attraverso il ricorso alla disciplina dell'art. 186 c.p. che regola la pubblicazione volontaria della sentenza di condanna, vi adempia adoperandosi in questo modo per attenuare le conseguenze dannose del reato.

(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 «Sulla tutela delle persone fisiche con riguardo alla tutela dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati» (in *G.U.C.E.* 23 dicembre 1995, n. L 81).

(2) Direttiva 2002/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 «Sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche».

(3) La legge era stata seguita da un regolamento di attuazione varato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.

(4) RODOMONTE, *Banca dati della Polizia e diritti della persona*, in *Telematica e diritto* 1986, p. 879 ss.

(5) In verità il «Codice della *privacy*» pur prevedendo espressamente al Titolo IX la disciplina dei dati relativi ai settori bancario, finanziario e assicurativo, nulla dice circa l'archivio informatizzato presso la Banca d'Italia.

(6) Peraltro il divieto contenuto nell'art. 8 L. 300/70: «di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fonti non rilevanti a fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore» è stato interamente ripreso alla lett. d) del primo comma dell'art. 4 e poi dal Titolo VII del Codice della *privacy* a partire dall'art. 111.

(7) BUTTARELLI G., *Banche dati e tutela della riservatezza*, Giuffrè, Milano 1997; PICA G., *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Utet, Torino 1999, p. 281 ss. Tuttavia il dibattito era già vivo prima dell'entrata in vigore della L. 675/96, in MANNA A., *La protezione penale dei dati personali nel diritto italiano*, in *Riv. trim. dir. econ.* 1997, p. 179 ss.; VENEZIANI P., *Beni giuridici protetti e tecniche di tutela penale nella nuova legge sul trattamento dei dati personali: prime osservazioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 1997, p. 154 ss.; VENEZIANI P., *I beni giuridici tutelati dalle norme penali in materia di disciplina dei dati personali*, in *Trattamento dei dati cit.*, p. 369 ss.; MANTOVANI M., *Le fattispecie incriminatrici sulle *privacy*: alcuni spunti di riflessione*, in *Crit. dir.* 1997, n. 4, p. 194. Per un settore specifico, si veda BELTRAME S., *Diritto all'informazione sull'ambiente e protezione della *privacy**, in *Riv. pen.* 1998, p. 943 ss.; GIANNANTONIO E., LOSANO M.G., ZENO-ZENCOVICH V., *La tutela dei dati personali. Commento alla L. 675/96*, Cedam, Padova 1999; ALPA G., *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, in *Dir. inf.* 1997, p. 722.

(8) Pubblicato in *G.U.* 16 gennaio 2002, n. 13.

(9) La «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo» firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge di attuazione del 4 agosto 1955 prevedeva all'art. 8: «*Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance*».

(10) «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea», art. 8: «Protezione dei dati di carattere personale»: «1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

(11) Il primo studio sul concetto di *privacy* venne condotto da WARREN S.D. e BRANDES L.D., *The right to privacy*, in *Harv.Law.Rev.* 1890.

(12) Sul punto si veda MANACORDA S., *L'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale*, in *Foro it.* 1995, IV, col. 55 ss.; GRASSO G., *Il Corpus juris: profili generali e prospettive di recepimento nel sistema delle fonti e delle competenze comunitarie*, in *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano 1999, p. 142; MARINUCCI G. e DOLCINI E., *Corso di diritto penale cit.*, p. 65 ss.

(13) Proprio in riferimento all'art. 515 bis c.p. si veda PALAZZO F.C., *Considerazioni in tema di tutela della riservatezza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1975, p. 149 ss.

(14) FIORE S., *Riservatezza cit.*, p. 6 ss.

(15) RESCIGNO P., *Protezione dei dati e diritti della personalità*, in *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di CUFFARO V., RICCIUTO V., ZENO-ZENCOVICH V., Giuffrè, Milano 1998, p. 275 ss.; OLIVA A., *La tutela penale del diritto alla *privacy* su Internet*, in *Riv. pen.* 2002, p. 91 ss.

(16) CARNELUTTI F., *Diritto alla vita privata*, in *Scritti in memoria di Piero Calamandrei*, vol. I, Cedam, Padova 1958; CANDIAN A., *Tentativo di qualificazione sistematica del preteso diritto alla «riservatezza»*, in *Temi* 1965, p. 197; RODOTÀ S., *La *privacy* tra individuo e collettività*, in *Pol. dir.* 1974, p. 545 ss.; RODOTÀ S., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.* 1997, p. 593; BALDASSARRE A., *Privacy e Costituzione*, Roma 1974; BALDASSARRE A., *Globalizzazione contro democrazia*, Laterza,

Roma-Bari 2002, p. 257 ss.; BRICOLA F., *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in AA.VV., *Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale*, Giuffrè, Milano 1972, p. 77; GIACOBBE G., *Riservatezza (Diritto alla)*, in *Enc. del dir.*, XL, Giuffrè, Milano 1989, p. 1244; FIORE S., *Riservatezza (Diritto alla)*, IV, *Diritto penale*, in *Enc. giur. Treccani, Aggiornamento VII*, Roma 1999, p. 4 ss. Per gli aspetti di diritto comparato si veda MANNA A., *Tutela penale della personalità*, Il Mulino, Bologna 1993, p. 96 ss.

(17) DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di CICU e MESSINEO, Milano 1959; RODOTÀ S., *La privacy tra individuo e collettività cit.*, p. 545; AULETTA T., *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano 1978; ALPA G., *Privacy e statuto dell'informazione*, in *Riv. dir. civ.* 1979, p. 65 ss.

(18) In dottrina si fa strada l'idea della necessità di una costruzione giuridica dell'identità individuale, come sostenuto da ALPA G., *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esecutivi*, in *Trattamento dei dati e tutela della persona cit.*, p. 39 ss.

(19) MANTOVANI F., *Libertà della manifestazione del pensiero e libertà di stampa*, in *Arch. giur.* 1961; MANTOVANI F., *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi*, in *Arch. giur.* 1968.

(20) MANTOVANI F., *Mezzi di diffusione e tutela dei diritti umani*, in *Arch. giur.* 1968; NUVOLONE P., *Diritto di cronaca e prova della verità*, in *Giust. pen.* 1954; NUVOLONE P., *Cronaca (Libertà di)*, in *Enc. del dir.*, Milano 1962; NUVOLONE P., *Il problema dei limiti della libertà di pensiero*, in *Legge penale e libertà di pensiero*, Padova 1966; BETTIOL G., *Sui limiti penalistici alla libera manifestazione del pensiero*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1965; BETTIOL G., *Sui limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero*, in *Legge penale e libertà di pensiero*, Padova 1966.

(21) RESCIGNO P., *Il diritto ad essere lasciati soli*, in *Syntelesia per Vincenzo Arancio Ruiz*, Napoli 1964, p. 494.

(22) Sulla questione si veda FIORE S., *Riservatezza cit.*, p. 4 ss.

(23) Sul tema si vedano MOCCIA S., *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni e riflessi illiberali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1995, p. 345; PALAZZO F.C., *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1992, p. 470; PADOVANI T., *Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.* 1987, p. 670 ss.; PEDRAZZI C., ALESSANDRI A., FOFFANI L., SEMINARA S., SPAGNOLO G., *Manuale di diritto penale dell'impresa. Parte generale e reati fallimentari*, Monduzzi, Bologna 2003, p. 27: «Non di rado la costruzione di fattispecie incriminatrici, con la tecnica del "rinvio", ogni volta che affiori un'esigenza di "regolamentazione" (si pensi all'attuazione delle direttive comunitarie), fa piuttosto pensare ad una prospettiva opposta a quella "classica" del bene giuridico come "limite". Sembra affiorare semmai un uso "fondante" del bene giuridico: il bene giuridico come espressione dell'esigenza dell'intervento della sanzione penale». DE VITA A., *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Jovene, Napoli 1999, p. 67 ss.

(24) Sullo specifico tema cfr. FIORE S., *Riservatezza cit.*, p. 4 ss. Sul tema generale della tutela di funzioni che la dottrina ha individuato come la caratteristica genetica dei reati appartenenti al settore economico e finanziario, si veda PATALANO V., *Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici*, in *Studi in onore di Giuliano Vassalli*, vol. I, Giuffrè, Milano 1991, p. 632 ss.; CARMONA A., *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia. Mercato, regole e controllo penale nelle postmodernità*, Cedam, Padova 2002, p. 161; PATALANO V., *Reati e illeciti del diritto penale bancario. Profili sistematici della tutela del credito*, Giapichelli, Torino 2003, p. 7 ss.

(25) PEDRAZZI C., ALESSANDRI A., FOFFANI L., SEMINARA S., SPAGNOLO G., *Manuale di diritto penale cit.*, p. 31.

(26) PERLINGIERI P., *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. di dir. civ.* 1990, p. 338.

(27) MAZZAMUTO S., *Brevi note in tema di mezzi di tutela e di riparto di giurisdizione nelle attività di trattamento di dati personali*, in *Trattamento dei dati cit.*, p. 249 ss.

(28) MOCCIA S., *La «promessa non mantenuta». Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Esi, 2001, p. 50.

(29) FIORE S., *Riservatezza cit.*, p. 12 ss.

(30) DE VITA, *Il «legislatore senza qualità». La legislazione penale di fine millennio ed il nuovo sistema sanzionatorio «penale»*, in *La riforma continua. Il riformismo giuridico dell'«era progressista». Tentativo di bilancio*, a cura di S. MOCCIA, Napoli-Roma 2002, p. 171 ss.

(31) PECORARO ALBANI A., *Riserva di legge. Regolamento. Norma penale in bianco*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1959, p. 762 ss. Sul carattere sanzionatorio o costitutivo del diritto penale si vedano le osservazioni di MANTOVANI F., *Diritto penale*, Cedam, Padova 1979, p. 84.

(32) PATALANO V., *Significati e limiti della dommatica dei reati di pericolo*, Jovene, Napoli 1975. Sul tema si veda per tutti la trattazione in FIORE C. e FIORE S., *Diritto penale. Parte generale*, Utet, Torino 2004, p. 172 ss.

(33) MOCCIA S., *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Esi, Napoli 1992, p. 185.

(34) STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, Milano 2001, p. 391 ss.; SGUBBI F., *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, Il Mulino, Bologna 1990. Su tali temi cfr. MOCCIA S., *La «promessa non mantenuta» cit.*, p. 53 ss.; DE VITA A., *I reati a soggetto passivo indeterminato cit.*, p. 121 ss.

(35) Si veda per tutti AMARELLI G., *«Crisi» del diritto penale societario e prospettive di riforma: la responsabilità (penale?) delle persone giuridiche*, in AA.VV., *Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell'economia. Decriminalizzazione e problemi su effettività*, a cura di A. DE VITA, Jovene, Napoli 2002, p. 83 ss. per il quale già esiste una responsabilità penale delle persone giuridiche, seppure denominata responsabilità amministrativa dalla legge 231/01.

(36) PADOVANI T., *diritto penale del lavoro. Profili generali*, Giuffrè, Milano 1983; PALOMBI E., *La delega di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, in *Giust. pen.* 1985, II, 679; FIORELLA A., *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Firenze 1984.

(37) IELO P. e SAPONARA V., *Illeciti penali. Commento all'art. 167*, in *Codice della privacy*, Giuffrè, Milano 2004, p. 2146 ss.

(38) Per l'analisi della precedente disciplina dell'art. 35 L. 675/96 si veda in FIORE S., *Riservatezza cit.*, p. 13 ss.; PICA G., *Diritto penale delle tecnologie informatiche cit.*, p. 325 ss.

(39) Sugli aspetti di assoluta incertezza di una tale scelta tecnica cfr. MANNA A., *Il trattamento dei dati personali: le sanzioni penali*, in *La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*, a cura di L. FIORAVANTI, Giuffrè, Milano 2001, p. 343.

(40) La carenza di determinatezza era caratteristica comune anche alle norme abrogate, cfr. FIORE S., *Riservatezza cit.*, p. 14.

(41) Non si possono non condividere le considerazioni svolte da FIORE S., *Riservatezza cit.*, pp. 13-14, in ordine al ruolo dell'elemento soggettivo, nella specie il dolo specifico, come rimedio ad una incerta tipizzazione del bene giuridico protetto.

(42) La necessità di rilevare un concreto danno è stato sottolineato da una recente pronuncia del giudice di legittimità proprio in riferimento all'art. 167 C.d.p., in *Cass.*, sez. III, 9 luglio 2004, n. 30134, in *Guida al dir.* 2004, n. 35, p. 68: «Pertanto, devono essere senza dubbio escluse le semplici violazioni formali ed irregolarità procedurali, ma anche quelle inosservanze che producano un *vulnus* minimo all'identità personale del soggetto ed alla sua *privacy* come su definite sia nell'aspetto negativo sia positivo e non determinino alcun danno patrimonialmente apprezzabile».

(43) Per dati sensibili la legge ne fornisce la nozione rinviando all'art. 4 lett. d), definendoli come «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

(44) Particolarmente conferenti appaiono a tale proposito le osservazioni di FIORE S., *Riservatezza cit.*, p. 14, secondo il quale anche con la precedente formulazione non era chiaro quale contenuto o quale particolare connotazione avesse il concetto di «nocumento», dal momento che già la comunicazione o la diffusione illecita è indice di un danno effettivo.

(45) Alla stessa determinazione giunge la già citata Cass., sez. III, 9 luglio 2004, n. 30134, in *Guida al dir.* 2004, n. 35, p. 68.

(46) Per la qualificazione civilistica del consenso, inteso come categoria negoziale, si veda OPPO G., *Sul consenso dell'interessato*, in *Trattamento dei dati cit.*, p. 123 ss.

(47) Sulla questione della illiceità speciale e le conseguenze sulla rappresentazione dei requisiti di sussistenza del fatto, si veda per tutti FIORE C. e FIORES., *Diritto penale cit.*, p. 128.

(48) IELO P. e SAPONARA V., *Illeciti penali cit.*, p. 2155 ss.

(49) Su tali aspetti e soprattutto sulla particolare struttura dei reati in cui convergono le omesse o false comunicazioni alle Autorità di garanzia, ci sia consentito rinviare a TRONCONE P., *Omissa, tardiva o falsa comunicazione alla Consob di partecipazione azionaria. Struttura del reato e limiti di configurabilità*, in *Dir. e giur.*, IV, 1990, p. 627 ss.; STORTONI L. e MEYER, *La tutela penale dell'attività di vigilanza cit.*, p. 823.

(50) IELO P. e SAPONARA V., *Illeciti penali cit.*, p. 2160 ss.

(51) SARZANA C., *Analisi dei profili penali della legge sulla privacy*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 1, 1999, p. 116 ss.

(52) FIORE S., *Riservatezza cit.*, p. 15.

(53) IELO P. e SAPONARA V., *Illeciti penali cit.*, p. 2166 ss.

(54) Si veda diffusamente sul tema PEDRAZZI C., ALESANDRI A., FOFFANI L., SEMINARA S., SPAGNOLO G., *Manuale di diritto penale dell'impresa cit.*, p. 31 ss.: «Il panorama della legislazione indica che non di rado, nella materia che qui interessa, la sanzione penale è stata inserita in fattispecie di accentuato formalismo, nelle quali la lesività è scarsamente afferrabile. Il richiamo a beni categoriali – che certo appare difficile respingere (ad es. la correttezza dei rapporti economici) – talora non sembra bastare, di per sé, a legittimare l'incriminazione di condotte di schietto carattere regolamentare o la cui portata offensiva appare sfuggente ad ogni serio tentativo di concretizzazione».

(55) IELO P. e SAPONARA V., *Illeciti penali cit.*, p. 2172 ss.

(56) BUCALO T., *Implicazioni della persona e privacy nel rapporto di lavoro: considerazioni sullo Statuto dei lavoratori*, in *Riv. giur. del lav.* 1976, p. 506 ss.; FERRI G.B., *Riservatezza e Statuto dei lavoratori*, in *Quadrimestre* 1984, p. 239 ss.; FALERI C., *Autonomia individuale e diritto alla riservatezza*, in *Riv. it. dir. lav.* 2000, p. 333 ss.; BELLAVISTA A., *Poteri dell'imprenditore e privacy del lavoratore*, in *Poteri del datore di lavoro nell'impresa*, Cedam, Padova 2002, p. 41 ss.; ICHINO P., *Il contratto di lavoro*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* a cura di CICU, MESSINEO, MENGONI e SCHLESINGER, Giuffrè, Milano 2003, p. 224.